

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1878

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DUCA, TIDEI, ADDUCE, DE LUCA, ALBONETTI, MAZZARELLO,
PANATTONI, RAFFALDINI, ROGNONI, SUSINI**

Norme in materia di affidamento in concessione
della gestione totale aeroportuale

Presentata il 30 ottobre 2001

ONOREVOLI COLLEGI! — Nella XIII legislatura si è realizzato un importante lavoro di riforma dell'aviazione civile che ha consentito al nostro Paese di recuperare gran parte del terreno nei confronti di realtà più avanzate nel campo del trasporto aereo.

Il problema dell'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale è ancora aperto; non dovrebbe essere difficile trovare una soluzione perché la riforma è avviata da qualche anno e perché si registrano delle convergenze significative fra le diverse forze politiche che fanno ipotizzare una possibile soluzione unitaria.

Il principio fondamentale della riforma dell'aviazione civile prevede che lo Stato esca dalla realizzazione e gestione delle infrastrutture, attui il controllo della sicu-

rezza e garantisca l'equilibrio dell'intero sistema.

In questa direzione la proposta di legge si propone di raggiungere una pluralità di obiettivi:

a) assegnare alle imprese di gestione aeroportuale la concessione totale, con un'estensione temporale determinata in analogia a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di concessioni totali o unificando tutte le concessioni ad una determinata scadenza;

b) trasferire alle società di gestione l'uso degli scali aeroportuali, patrimonio infrastrutturale importante per lo sviluppo del trasporto aereo e per il decollo economico delle aree limitrofe agli aeroporti;

c) consentire alle società di gestione, secondo criteri imprenditoriali, di realizzare programmi di investimento significativi su basi certe rispetto alla durata e alla tipologia delle concessioni;

d) dare la possibilità a molti enti locali che sono azionisti di numerose società di gestione aeroportuale, di poter utilizzare le risorse derivanti dalla collocazione sul mercato delle quote azionarie possedute e aumentate di valore per effetto delle concessioni totali;

e) verificare il miglioramento dei beni rilasciati in concessione.

Le procedure snelle previste nella presente proposta di legge possono aiutare a superare le difficoltà insorte rispetto all'attuazione del regolamento previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 521 del 1997 in materia di affidamento delle gestioni totali aeroportuali; principio previsto nel 1993, attivato nel 1997, ma non completamente attuato.

È opportuno ricordare che rispetto alla durata delle concessioni esiste in Italia una situazione di forte sperequazione: gli aeroporti di Roma, Milano, Torino, Genova, Bergamo e Venezia hanno già ottenuto la concessione totale con legge speciale e con scadenze prorogate; questi differenti sistemi giuridici hanno creato profonde sperequazioni fra le diverse società di gestione, favorendo alcuni aero-

porti rispetto ad altri nella realizzazione di infrastrutture legate al diverso flusso di investimenti pubblici.

È perciò indispensabile ricondurre tutto il settore ad un unico regime giuridico e indirizzare gli investimenti secondo una rigorosa programmazione su tutto il territorio nazionale.

Alla luce dei tragici incidenti degli ultimi mesi è fondamentale definire *ex lege* il ruolo delle società di gestione rispetto alla sicurezza delle operazioni aeroportuali.

L'articolo 3 introduce per tutte le società l'obbligo di dotarsi di un sistema organizzativo adeguato alle funzioni che esse vanno ad assumere o che già svolgono: le società devono realizzare in concreto livelli di sicurezza previsti dalla normativa vigente, mentre all'Ente nazionale per l'aviazione civile rimane il compito della verifica e del controllo.

La proposta di legge mira, in conclusione, a realizzare un sistema nazionale unitario nel settore della gestione totale aeroportuale; a trasformare le società di gestione aeroportuale in imprese moderne; ad accentuare il ruolo degli aeroporti quali volano delle economie regionali e nazionale; ad elevare i livelli di sicurezza separando il momento di applicazione delle normative da quello del controllo e individuando nelle società di gestione aeroportuale i soggetti responsabili della sicurezza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Affidamento della gestione totale aeroportuale).

1. I beni del demanio aeroportuale sono assegnati, in uso gratuito, all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), che, entro tre mesi, provvede all'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale alle società autorizzate all'occupazione ed all'uso dei beni del demanio demaniale aeroportuale ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

2. La concessione di cui al comma 1, nella consistenza demaniale risultante dalla ricognizione effettuata dall'Ufficio commissariale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è rilasciata dall'ENAC, e può prevedere l'uniformazione del termine di scadenza a quello massimo definito per le concessioni di gestione totale ai sensi della legislazione vigente.

3. La concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'ENAC previa verifica di congruità, presentata dalle società richiedenti, degli aggiornamenti del programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, commisurati in ragione dell'eventuale periodo di estensione della validità della concessione stessa.

4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta annualmente e, in sede di prima attuazione della presente legge entro due mesi dal termine di cui al comma 1, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge nonché sul livello di raggiungimento degli obiettivi indicati nelle convenzioni di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(*Convenzione*).

1. La convenzione tipo per l'affidamento delle gestioni aeroportuali di cui alla circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 ottobre 1999, n. 12479, pubblicata nel supplemento ordinario n. 217 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, regola, in quanto compatibile con i regimi giuridici vigenti, l'affidamento di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, e, esaurita la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, l'ulteriore estensione della durata per gli attuali gestori totali stabilita dalla legislazione vigente.

2. L'efficacia della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, approvata con delibera dell'ENAC sottoposta a vigilanza governativa ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è subordinata al versamento all'erario dello Stato, da parte del concessionario della gestione totale aeroportuale, di un importo pari al 10 per cento del canone annuo dovuto per l'anno 2000 ai sensi del decreto del Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze 22 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1999, per ogni anno di durata della concessione rilasciata o di estensione della stessa.

ART. 3.

(*Affidamento della gestione totale aeroportuale*).

1. L'affidamento della gestione totale aeroportuale è subordinato all'accertamento da parte dell'ENAC che la società di gestione sia dotata di un sistema gestionale della sicurezza, che consenta un uso sicuro dell'aeroporto. Il sistema gestionale della sicurezza include la struttura orga-

nizzativa, le responsabilità, le procedure e i processi utilizzati per garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza dell'aeroporto e di tutela dell'ambiente, ai sensi delle disposizioni nazionali ed internazionali vigenti.

2. Le società di gestione aeroportuale che hanno già ottenuto la concessione per la gestione totale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge organizzano il sistema gestionale della sicurezza previsto dal comma 1.

ART. 4.

(Canoni).

1. La misura dei canoni di concessione dovuti dalle società di gestione aeroportuale ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, resta invariata sino al 31 dicembre 2007.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0012210